

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

La seduta si svolge in **videoconferenza** secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e dal **provvedimento Sindacale n. 6-2020 atti prot. n. 4392 del 20/04/2020**, ad oggetto "MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19."

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

CONSIDERATO che in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario

istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;

DATO atto che gli uffici hanno predisposto lo schema di **regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato** al presente atto apportando, ciascuno per le proprie competenze, le integrazioni e le indicazioni necessarie alla regolamentazione unitaria del canone di cui all'oggetto;

ACQUISITE, inoltre, le considerazioni del concessionario ICA SRL;

RILEVATO quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021 ed il successivo decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali che ha ulteriormente differito il termine dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

TENUTO CONTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 23.03.2021;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, avente per oggetto “Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020, avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;

VISTO il d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

UDITO il consigliere nonché **assessore** con competenza in materia di Bilancio, Politiche per lo sviluppo delle imprese, Turismo, Volontariato e Associazionismo, sig. **Rinaldi** Mauro (gruppo consiliare *Progetti Amo Savignano*), il quale illustra la proposta di deliberazione oggetto di considerazione: Si è reso necessario predisporre questo regolamento in vista dell'introduzione di questo nuovo canone che razionalizza precedenti titoli impositivi: è un aspetto positivo anche in considerazione dell'unicità dello schema adottato nei tre Comuni che aderiscono all'Ufficio Tributi Unico (Savignano, Marano e Vignola).

E' necessario lavorare sul decoro delle insegne e dei pannelli espositivi

UDITO successivamente il responsabile dell'Ufficio Tributi Unico dott. Drusiani Damiano, a cui l'Assessore Rinaldi ha ceduto la parola, il quale spiega quanto segue:

La legge n. 160/2018 ha sostituito due prelievi diversi (TOSAP e ICP) accorpandoli in un'unica entrata patrimoniale (Canone Unico): due presupposti 1) occupazione ed 2) esposizione pubblicitaria.

Si è dovuto disciplinare sia il prelievo che le procedure autorizzative, con due finalità: 1) semplificazione delle procedure 2) omogeneizzazione delle procedure stesse.

Distinzione dell'occupazione in 4 tipologie: 1) permanente 2) temporanea 3) occasionale 4) urgente.

Sono stati disciplinati i criteri generali per determinare le tariffe, le agevolazioni e le esenzioni.

Competente all'approvazione delle tariffe è la Giunta.

Vengono previsti coefficienti che traducono le tariffe in valori coerenti con il prelievo precedente, qualora si riscontrino grosse differenze, la Giunta può introdurre delle riduzioni. Sono previste ad es. riduzioni per occupazione spazi prospicienti il proprio esercizio. Esenzioni sono previste per occupazioni occasionali e d'urgenza.

UDITO quindi l'assessore Rinaldi, il quale sostiene che va valutato l'impatto delle tariffe evitando che si possano creare sostanziali differenze con il precedente prelievo: sono in corso simulazioni per tarare le tariffe nella maniera più attenta possibile.

DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio contributo:

- il consigliere **Caroli** Germano (gruppo consiliare *Lista dei Cittadini - Insieme per Savignano*), il quale afferma che il documento è molto dettagliato ma che è difficile comprenderne la ricaduta, in quanto non sono presenti valori numerici ma solo principi: l'esperienza pregressa dovrà guidare nell'individuare i parametri.

Tra i criteri chiedo una delucidazione sulla tassa occupazione suolo pubblico per i contenitori della raccolta porta a porta: quanto deve pagare il cittadino per l'esposizione dei contenitori? il Gestore deve pagare per occupazione del suolo pubblico?

- il **responsabile** dott. **Drusiani**, il quale risponde spiegando che la materia è disciplinata dall'art. 18 bis che non interessa Savignano, ma solo Vignola e Marano. Si riferisce ai bidoni che non hanno possibilità di restare in area privata. Per Savignano i cassonetti stradali sono imponibili.

- il consigliere **Linari** Erio (gruppo consiliare *Centrodestra per Savignano*), il quale cita articolo del regolamento che prevede che le locandine pubblicitarie possono essere collocate solo all'interno degli esercizi; in realtà sono tutte all'esterno: chiede chiarimento.

- il **responsabile** dott. **Drusiani**, il quale chiarisce che le locandine devono stare vicino al negozio, si vuole evitare il proliferare di locandine sparse sulla pubblica via; è possibile specificarlo meglio in sede di tariffe.

- il consigliere **Grandi** Emanuela (capogruppo consiliare *Centrodestra per Savignano*), la quale ritiene che le 4 ore di uso gratuito per associazioni o partiti politici sia un aspetto negativo, in passato non c'è mai stato un esborso; chiede alla Giunta di prevedere un'esenzione più ampia per questa tipologia di occupazione.

- il consigliere nonché assessore **Rinaldi** Mauro (gruppo consiliare *Progetti.Amo Savignano*), il quale dice che può essere un'osservazione da prendere in considerazione: chiede al dott. Drusiani come è disciplinata oggi.

- il **responsabile** dott. **Drusiani**, il quale risponde che si è cercato di razionalizzare un panorama molto articolato; per le associazioni è previsto che oltre le 4 ore sia gratuita l'occupazione purchè non facciano commercio, per limitare le attività che confliggono con quelle degli esercizi commerciali; la Giunta può intervenire agendo sulla leva tariffaria per determinate situazioni.

- il consigliere **Carmignano** Rosamaria (capogruppo consiliare *Lista dei Cittadini - Insieme per Savignano*), la quale afferma che l'impatto si vedrà strada facendo. Dichiara **voto favorevole**.

- il consigliere **Bonaiuti** Augusto (capogruppo consiliare *Progetti.Amo Savignano*), il quale dichiara **voto favorevole**.

DATO ATTO altresì che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il responsabile dell'Ufficio Tributi Unico dott. Drusiani Damiano, quale responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed il responsabile

dell'Area Servizi Finanziari dott.ssa Biolcati Rinaldi Laura, quale responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97 del T.U. Enti Locali;

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per appello nominale:

Presenti: n. 13 (Tagliavini Enrico, Gozzi Antonella, Pisciotta Davide, Bonaiuti Augusto, Rinaldi Mauro, Varroni Aldina, Bergonzini Eleonora, Fichi Emiliano, Gozzoli Rita, Carmignano Rosamaria, Linari Erio, Caroli Germano, Grandi Emanuela),
Astenuti: n. 0,
Votanti: n. 13,
Favorevoli: n. 13,
Contrari: n. 0;

DELIBERA

- 1) Di istituire il **canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale** ai sensi della L. 160/2019;
- 2) Di approvare il **regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale** ai sensi della L. 160/2019, **allegato** al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.